

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1978

Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, in relazione ai numerosi episodi di criminalità in cui sono rimasti coinvolti appartenenti alle forze di polizia ed alle tragiche conseguenze derivatene per i relativi nuclei familiari, si è inteso dare un contenuto concreto ed adeguato al trattamento pensionistico ed ai benefici di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, a favore dei superstiti delle vittime delle forze suddette.

Successivamente (legge 27 maggio 1977, n. 284), i benefici suindicato venivano estesi al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione di analoghi episodi di criminalità di cui il medesimo è, da qualche anno, oggetto.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento è dettato dalla necessità di estendere anche ai magistrati, esposti ad identici pericoli così come recenti luttuosi avvenimenti hanno dimostrato, i benefici a suo tempo concessi alle forze di polizia, non sembrando l'esclusione dei suddetti giustificata nè sul piano giuridico nè su quello dell'equità, nè su qualsiasi altro piano.

Essi, infatti, non meno delle forze di polizia, sempre più frequentemente sono divenuti bersaglio di violente azioni terroristiche e sono sempre più in prima linea, con le forze dell'ordine, nella lotta contro la criminalità; sicchè sembra legittimo prevedere, per i superstiti dei magistrati vittime

del dovere, un analogo particolare trattamento che, almeno sul piano economico, attenui le gravi conseguenze degli episodi criminosi medesimi.

Si è, perciò, previsto nell'articolo 1 che la pensione privilegiata spettante ai superstiti dei magistrati deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate sia liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, ferma restando l'applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche.

Si è, altresì, stabilito (art. 1, capoverso) che la pensione suddetta, spettante alla vedova e agli orfani e, in mancanza di detti eredi, ai genitori ed ai collaterali, sia liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo precisato nel primo comma; e che, analogamente a quanto disposto per i magistrati, per le categorie di dipendenti di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, ed all'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata venga effettuata sulla base del trattamento economico complessivo del grado immediatamente superiore a quello rivestito

all'epoca del decesso, ferma restando, anche per le cennate categorie, l'applicazione delle norme della legge n. 336 citata (art. 1, terzo comma).

Nè, con riferimento alle disposizioni esaminate, l'ulteriore beneficio in esse previsto rispetto alle normali pensioni privilegiate può ritenersi eccessivo se si considera che tutto il personale suindicato paga con la vita l'adempimento del proprio dovere.

Nell'articolo 2, primo comma, è prevista l'attribuzione, ai superstiti dei magistrati vittime del dovere, della speciale elargizione di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura stabilita con l'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624; e nel capoverso dello stesso articolo è, inoltre, disposta l'estensione dell'elargizione medesima a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello, gli uni e gli altri non meno esposti ad attacchi criminosi, per come hanno dimostrato i recenti avvenimenti.

Con l'articolo 3 si è data decorrenza retroattiva alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 per evitare una disparità di trattamento per gli eventi luttuosi più recenti e per quelli analoghi verificatisi dal gennaio 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo di cui al comma precedente.

Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 2.

Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, è altresì attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624.

La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 210.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.